SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA ——

9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

16° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 5 OTTOBRE 1995

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente FERRARI Francesco

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

(1666) Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore agricolo ed altre disposizioni urgenti in materia, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Presidente	2.	6
BIANCO, sottosegretario di Stato per le risorse		
agricole, alimentari e forestali 3,	4,	5
ROBUSTI (Lega Nord), relatore alla Commis-		
sione 2,	4,	5

16° RESOCONTO STEN. (5 ottobre 1995)

I lavori hanno inizio alle ore 16.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1666) Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore agricolo ed altre disposizioni urgenti in materia, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1666, già approvato dalla Camera dei deputati. Riprendiamo il dibattito, sospeso nella seduta del 2 agosto scorso. Ricordo che da parte della 5º Commissione permanente è stato espresso parere contrario su alcuni articoli del provvedimento. Invito il relatore, senatore Robusti, a riassumere i termini del dibattito.

ROBUSTI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, signor Sottosegretario, come è noto, questo provvedimento rappresenta la duplicazione di una serie di decreti-legge recanti proroga di termini previsti da disposizioni legislative nel settore agricolo. Tale duplicazione era tesa a far pronunciare in sede propria le competenti Commissioni ed il Parlamento affinchè, con l'approvazione del provvedimento legislativo ordinario, decadessero automaticamente i decreti che sono stati emanati soltanto a sostegno della continuità della normativa già attuata.

I fatti da tenere in considerazione sono due. La 5º Commissione permanente ha espresso parere contrario su molti degli articoli del provvedimento, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, con la motivazione che le coperture indicate erano già state assegnate ai capitoli inseriti nei decreti-legge. In sostanza – è stato rilevato da parte della Commissione bilancio – non si può considerare valida la medesima copertura che è indicata per un altro provvedimento.

Se però il decreto-legge rappresenta solo uno strumento affinchè il disegno di legge possa procedere nel suo iter ordinario, pare quanto meno strano, o comunque poco chiaro, il parere contrario della 5º Commissione. Ricordo anche che una posizione in questi termini è stata espressa dal Governo, laddove ha sostenuto che l'emanazione dei decreti in questione era necessaria per dare continuità alle disposizioni, ma che la definizione della normativa doveva avvenire attraverso il disegno di legge oggi all'esame di questa Commissione.

Alla Camera dei deputati, peraltro, è in discussione un decreto-legge (atto Camera 3076) che contiene le stesse norme del provvedimento oggi al nostro esame, e su di esso la competente Commissione bilancio non ha espresso parere contrario; esso è stato calendarizzato per l'esame da parte dell'Assemblea.

A questo punto, ritengo che il Governo debba riferirci esattamente se i decreti sono stati emanati soltanto per dare continuità alla norma-

16° RESOCONTO STEN. (5 ottobre 1995)

tiva vigente (in tal caso non si capisce come mai la stessa materia sia all'ordine dei lavori di entrambi i rami del Parlamento) e che inoltre debba dirci come mai il Tesoro sostiene la non copertura finanziaria del disegno di legge, laddove il Governo afferma invece che il decreto-legge rappresenta la copertura operativa di un iter legislativo che bisogna considerare come parte finale del disegno di legge.

In altri termini, noi abbiamo seguito la strada ritenuta percorribile: quella di non discutere in sede deliberante gli articoli sui quali la 5º Commissione ha espresso parere contrario, limitando l'esame soltanto ai rimanenti articoli, per la considerazione che tanto c'è il decreto-legge che li tiene in piedi. Ma se il Governo afferma che il decreto non lo discuteremo mai perchè è stato presentato solo a copertura della normativa, mentre è il Parlamento che dovrà definire la scelta da adottare e noi stralciamo alcuni di questi articoli, in sostanza su di essi esprimiamo parere contrario, non determinato da una scelta politica ma da una impossibilità tecnica, perchè – essendo il provvedimento assegnato in sede deliberante – è necessario tener conto del parere espresso dalla Commissione bilancio.

Ad esempio, per quanto riguarda il comma 2 dell'articolo 1 relativo alla proprietà contadina, il parere contrario della 5º Commissione ci impedisce di proseguire i nostri lavori. Quindi lo stiamo stralciando; ma poi verrà in rilievo la norma del decreto-legge o la nostra verrà considerata come una posizione politica contraria a tale disposizione? In sostanza, non vorremmo che si pensasse che le parti che abbiamo lasciato indietro non le condividiamo. Da questo punto di vista mi preme ricevere un chiarimento da parte del Governo.

Inoltre, rivolgerei alla 5º Commissione permanente l'invito a rivedere il parere, che è motivato e può essere sostenuto ma solo sulla base di una precisazione del Governo in merito a cosa intendeva fare e soprattutto a cosa intende fare adesso. In sostanza, vorrei capire se dobbiamo lasciar perdere il disegno di legge perchè alla fine si discuterà il decreto-legge all'esame della Camera, che ci verrà trasmesso, o se tale decreto rappresenta solo una copertura nel senso che ho prima indicato e ai fini dell'individuazione corretta della norma conta esclusivamente il disegno di legge.

BIANCO, sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali. Se ho colto bene le osservazioni del relatore, i problemi sono di vario ordine. Innanzi tutto, il testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge di cui è in atto l'esame presso la Camera dei deputati non è riferito soltanto a materia attinente all'agricoltura, ma a numerose altre. Se non ricordo male, la parte relativa a tale settore è contenuta nell'articolo 3, ed esclusivamente in quello. Si tratta di un provvedimento di carattere più limitato, sotto tale profilo, rispetto a quello all'esame di questa Commissione.

Per quanto riguarda il parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, è ovvio che, essendo il disegno di legge assegnato in sede deliberante, esso diventa preclusivo della permanenza in vita degli articoli o dei commi a cui si riferisce. Naturalmente i due provvedimenti marciano in modo indipendente l'uno dall'altro e, avendo in una

9 COMMISSIONE

certa misura anche contenuti diversi, non vi è possibilità che l'uno possa assorbire l'altro.

Il terzo ordine di problemi è che comunque nel frattempo sono intervenuti numerosi decreti-legge, più volte reiterati, su singole disposizioni che sono oggetto di questo disegno di legge, quindi anche in quel caso occorrerà provvedere ad un coordinamento.

Ovviamente si deve tener conto del parere della Commissione bilancio per quanto riguarda gli articoli che comportano problemi di copertura; ma sugli altri ritengo che vi sia libertà di discussione.

ROBUSTI, relatore alla Commissione. Probabilmente mi sono spiegato male, signor Sottosegretario. Il parere contrario della 5º Commissione su alcuni articoli del disegno di legge non è motivato da una insufficiente o comunque non idonea copertura finanziaria, ma dal fatto che la copertura è a carico dei decreti-legge.

BIANCO, sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali. Probabilmente mi sono espresso male io. Volevo chiarire che, essendo la formulazione per la quale è stata rifiutata la copertura contenuta in altri decreti-legge già in vigore, occorre dare prevalenza a questi ultimi rispetto al disegno di legge. Per la parte di vostra competenza, siete ovviamente liberi di discutere le disposizioni non interessate dal parere della Commissione bilancio.

ROBUSTI, relatore alla Commissione. Gradirei una risposta più esplicita, signor Sottosegretario. Voglio sapere se l'eventuale approvazione degli emendamenti soppressivi della normativa oggetto di rilievo da parte della 5º Commissione sarà interpretata dal Governo come contrarietà della Commissione nel merito oppure come adempimento di un obbligo «tecnico-procedurale».

BIANCO, sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali. Posso assicurare la Commissione che la soppressione in questa sede di norme oggetto di rilievo da parte della 5º Commissione non sarà considerata preclusiva ai fini dell'eventuale reiterazione del decretolegge.

ROBUSTI, relatore alla Commissione. Quindi, il Governo non considererà il fatto che in questa sede sono state soppresse delle disposizioni come una motivazione politica, ma semplicemente come una necessità tecnica per poter addivenire almeno ad una conclusione degli articoli che restano in vita perchè non interessati dal parere contrario della 5º Commissione, che è oggetto di dualismo interpretativo.

Ad ogni modo mi domando se sarebbe possibile, a parere del Governo, apportare delle modifiche alla parte di articolato interessata dal parere contrario che possano far mutare atteggiamento alla 5º Commissione; ad esempio, qualche indicazione che possa far risalire la copertura al primo dei due provvedimenti che sarà convertito.

BIANCO, sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali. Sarebbe un lavoro molto complesso, senatore Robusti, perchè

16° RESOCONTO STEN. (5 ottobre 1995)

dovremmo andare a individuare per i singoli decreti le relative coperture e trasferirle sul provvedimento in esame.

I decreti-legge e il disegno di legge non solo sono in viaggio su percorsi diversi ma hanno anche contenuti diversi. Ci troviamo di fronte ad una difficoltà perchè questo disegno di legge dovrebbe essere in qualche modo una «stanza di compensazione» di norme inserite in vari decretilegge, ma nello stesso tempo contiene in sè degli ostacoli già posti dalla Commissione bilancio, che obiettivamente creano delle parzialità all'interno del disegno di legge stesso.

Ovviamente, per un'esigenza di compiutezza del discorso, mi rimetto al contenuto dei decreti-legge che sono in vigore e non al disegno di legge, che è materia assolutamente ancora in fieri.

ROBUSTI, relatore alla Commissione. Voglio ricordare che in origine il disegno di legge era esattamente sovrapponibile al decreto-legge che in quel momento garantiva la continuità della norma. Il Governo aveva detto che avrebbe tenuto conto delle scelte politiche prese durante l'iter del disegno di legge in una eventuale reiterazione dei decreti; mi pare però che la posizione di adesso si sia capovolta.

BIANCO, sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali. Nulla vieta di portare avanti l'esame del disegno di legge, escludendo ovviamente le parti oggetto del parere negativo della Commissione bilancio, e trasferire mediante emendamenti il contenuto dei decreti-legge nel testo del disegno di legge.

ROBUSTI, relatore alla Commissione. Vorrei infine sapere se il Governo ritiene possibile trasferire come emendamento al provvedimento collegato alla finanziaria il contenuto dell'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame, relativo alla proprietà contadina.

BIANCO, sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali. Non lo riteniamo possibile, senatore, perchè la norma è già contenuta nel decreto-legge all'esame della Camera dei deputati, quindi ne terremo conto in quella sede.

ROBUSTI, relatore alla Commissione. Prendo atto della risposta fornita dal Sottosegretario; l'argomento è smembrato in due sponde, per cui bisogna decidere cosa fare. Io ritengo che la cosa più corretta sia chiedere comunque alla 5° Commissione permanente una revisione del parere espresso almeno sugli articoli principali, tra cui quello relativo alla proprietà contadina. Naturalmente la richiesta di revisione riguarda anche gli emendamenti che sono riferiti ai medesimi articoli.

Ritengo poi doveroso sollecitare il Governo, non solo per quanto di competenza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, ma anche per quanto di competenza del Ministero del tesoro, al fine di consentire una definizione di questa vicenda annosa e pesantissima, che tocca una serie di settori per i quali c'è il rischio che si determini una certa confusione normativa.

9 COMMISSIONE

16° RESOCONTO STEN. (5 ottobre 1995)

PRESIDENTE. Poichè la Commissione conviene, assicuro che la Presidenza si farà carico di sottoporre la richiesta avanzata dal relatore al Presidente della 5º Commissione.

Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Referendano parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici
DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE